

Capitolo 11°  
PRODOTTI DELL' INDUSTRIA DEL LEGNO

A) LEGNO COMUNE

*a1) Tronchi grezzi e legno nostrano*

Art. 287 – I contratti di compravendita inerenti ai tronchi grezzi per grosse partite sono stipulati per iscritto.

Art. 288 – Le vendite dei tronchi di legno nostrano avvengono per merce sana e mercantile oppure a scelta o a collaudo.

Per merce sana e mercantile si intende quella esente da nervo, gelo, tarlo (camola), nodi marci e viziosi e subolliture.

Per merce a scelta o a collaudo si intende quella cernita dall'acquirente a mezzo di un proprio incaricato che esegue la marchiatura dei tronchi.

Art. 289 – La vendita è fatta a peso. Quando viene stabilito un minimo di diametro questo si intende misurato in punta e sotto corteccia.

Art. 290 – La consegna ha luogo a cura del venditore direttamente allo stabilimento o magazzino del compratore. In caso di spedizione per ferrovia, la consegna è eseguita sul carro di partenza, a cura ed a spese del venditore e la merce viaggia a rischio e pericolo del compratore.

Art. 291 – Il peso è riscontrato al magazzino o stabilimento del compratore o ad una pesa pubblica da stabilirsi fra le parti.

Quando la consegna avviene a mezzo ferrovia, il peso è riscontrato alla stazione di partenza.

Art. 292 – Il venditore non è responsabile di tutti quei difetti riconoscibili dal compratore che abbia preventivamente visitato i tronchi (merce vista e gradita).

Art. 293 – Il pagamento è eseguito di norma entro 30 giorni dalla consegna.

## *a2) Tavole in legno nostrano*

Art. 294 – I contratti per tavole in legno nostrano sono fatti in genere verbalmente, alla presenza del mediatore.

Art. 295 – La vendita avviene a cubatura.

Art. 296 – La consegna è eseguita a cura del venditore allo stabilimento o magazzino del compratore, il quale è tenuto ad eseguire a proprie spese lo scarico.

Nelle spedizioni per mezzo di carri ferroviari la consegna è fatta sul carro di partenza, a cura ed a spese del venditore e la merce viaggia a rischio e pericolo del compratore.

Art. 297 – Le tavole di legname nostrano sono scorticate non rifilate e devono essere di qualità “sana e mercantile”.

Art. 298 – Non sono mercantili le tavole non passate alla sega sulle due facce e per tutta la loro lunghezza, le tavole con nervo, gelo, lemido, tarlo (camola), nodi marci e viziosi, subolliture.

Le spaccature naturali longitudinali sono tollerate, purché la loro lunghezza non superi in misura, la larghezza della tavola.

Art. 299 – Le dimensioni delle tavole sono le seguenti:

- lunghezza da m. 2 in più;
- larghezza da cm. 15 in più, misurata a metà smusso e a metà lunghezza;
- spessore da mm. 20 in più con progressione di 5 in 5 mm.

Le differenze di spessore dipendenti da stagionatura sono tollerate sino a 2 mm. per gli spessori da 35 mm. e oltre, e di 1 mm. per spessori inferiori e per un massimo del 10% sul numero delle tavole.

Per le tavole di abete destinate a strutture portanti sono consentite tolleranze sino a 5 mm.

Art. 300 – La lunghezza si misura di 10 in 10 cm. per il legno forte, di 50 in 50 cm. per il legno dolce.

La larghezza si determina prendendo la misura a metà lunghezza e a metà smusso.

Art. 301 – Il pagamento è eseguito di norma entro 30 giorni dalla consegna.

### *Mediazioni*

Art. 302 – Tariffe:

- tronchi: viene corrisposto, sul prezzo pattuito, dall'1 al 2% da ciascuna parte;
- tavolame: viene corrisposto il 2% da ciascuna parte sul prezzo pattuito.